

**FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI  
DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI  
DEL GRUPPO SARA ASSICURAZIONI SPA**

Iscritto all'Albo COVIP con il n. 1011

Informativa sulle nuove tipologie di prestazioni  
pensionistiche introdotte all'art. 11 del decreto legislativo 5  
dicembre 2005 n. 252.

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <i>Premessa</i>                                        | 3 |
| <i>La disciplina comune delle nuove prestazioni</i>    | 3 |
| <i>Le nuove tipologie di prestazione pensionistica</i> | 4 |
| <i>a) La rendita a durata definita</i>                 | 4 |
| <i>b) Prelievi liberamente determinabili</i>           | 5 |
| <i>c) Erogazione frazionata del montante</i>           | 7 |
| <i>Regime Fiscale</i>                                  | 8 |
| <i>Tabella Istat – Tavola mortalità</i>                | 9 |

## *Premessa*

Con Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025 sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 nr. 252 – norma contenente la disciplina della previdenza complementare.

In materia di prestazioni previdenziali è stata prevista la possibilità di accedere al momento del pensionamento a tre nuove prestazioni, alternative a tutto o parte della conversione del montante residuo in una rendita vitalizia.

Dal 1° luglio 2026 le tre nuove opzioni, saranno erogate direttamente dal Fondo pensione:

- **la rendita a durata definita** (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- **i prelievi liberamente determinabili** (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- **l'erogazione frazionata del montante accumulato** (art. 11, co. 3-bis) dal 31/10/2026.

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione e sono riservate agli aderenti a forme previdenziali a contribuzione definita.

Alla luce di quanto rappresentato le prestazioni al pensionamento erogate dal fondo pensione potranno essere le seguenti:

- a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b) in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta, fatta salva la casistica di cui al punto a);
- c) rendita vitalizia (con diverse opzioni);
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamenti determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni;

## *La disciplina comune delle nuove prestazioni.*

In presenza dei requisiti di legge necessari per esercitare il diritto alla prestazione pensionistica, sarà possibile scegliere tra le diverse modalità di erogazione del montante accumulato prevedendo in alternativa alla rendita vitalizia una delle nuove prestazioni.

L'introduzione delle nuove prestazioni risponde alla necessità di favorire una maggiore flessibilità all'interno delle possibili scelte che l'aderente può attivare, ma ponendo l'attenzione rispetto al quadro normativo che caratterizza le stesse. Tali prestazioni si pongono in rapporto di esclusione tra loro e rispetto alla rendita vitalizia, e non sono quindi cumulabili tra di loro. La scelta di una delle prestazioni comporta automaticamente l'impossibilità di scelta delle altre e una volta avviata non può essere successivamente revocata.

E' sempre possibile invece, in qualsiasi momento, convertire il montante residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendo tale montante presso un'altra forma pensionistica per beneficiare eventualmente delle condizioni offerte da quest'ultima.

In particolare una volta avviata la fase liquidativa non sarà possibile:

- proseguire la contribuzione, salvo si attivi un nuovo rapporto di lavoro come dipendente privato con maturazione di TFR; in tal caso si crea una porzione residua, distinta dal montante dedicato alle prestazioni, rispetto alla quale è possibile esercitare i diritti tipici della fase di accumulo;
- esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo ovvero la richiesta di anticipazioni, riscatti, RITA, trasferimenti, con la sola eccezione del trasferimento per usufruire della rendita vitalizia del fondo cessionario.
- cumulare le prestazioni con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione; quindi in tal caso la richiesta di una delle nuove prestazioni sul montante residuo comporta automaticamente la revoca della RITA.

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo e il montante residuo è mantenuto in gestione, consentendo il mantenimento di una componente di rendimento della posizione residua anche durante la fase di erogazione.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 252 del 2005 è stato interessato anche da modifiche in materia di individuazione dei beneficiari della prestazione nella fase erogazione in caso di decesso dell'aderente, prevedendo specificamente che al momento della scelta della prestazione sarà necessario indicare i soggetti che potranno riscattare il montante residuo in caso di decesso. Al riguardo l'aderente dovrà eventualmente confermare i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo, utilizzando lo spazio previsto nel modulo di prestazione, o prevederne di diversi. Le richieste prive di tale indicazione sono da considerare incomplete e non potranno essere elaborate. La scelta dei soggetti indicati può essere successivamente modificata.

In relazione alla possibilità di richiedere le nuove prestazioni, dal 01 luglio 2026 (31 ottobre per la rendita frazionata), nelle more dell'adeguamento normativo, le attività di liquidazione e l'erogazione delle stesse avverranno entro il termine del periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi informatici e dei processi operativi, individuato dalla COVIP al 31 dicembre 2026. Il Fondo darà comunicazione dell'avvenuto adeguamento agli interessati.

## *Le nuove tipologie di prestazione pensionistica*

### *a) La rendita a durata definita.*

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un numero predeterminato di anni che consente di distribuire il montante in un arco temporale prefissato pari all'aspettativa di vita media.

La durata di questo periodo è collegata alla speranza di vita residua al momento dell'esercizio dell'opzione ed è parametrata al numero di anni interi della speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT\* di mortalità della popolazione generale di cui al comma 3-ter del Decreto, con arrotondamento per difetto (ad es. 74,5 anni sono arrotondati a 75).

La periodicità del frazionamento della prestazione è prevista con erogazione trimestrale, semestrale, annuale.

Per evitare un eccessivo frazionamento delle rate di importo esiguo la scelta del frazionamento sarà comunque vincolata ad un ammontare lordo minimo di erogazione pari ad Euro 500. L'importo della rata verrà calcolato, alla data di ciascun pagamento, dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare.

Ne consegue che l'importo risente sia dei prelievi già effettuati sia dei risultati della gestione assicurativa delle risorse.

*Avvertenza*

La tipologia di prestazione "Rendita a durata definita", in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l'assunzione da parte dell'aderente del rischio longevità, ovvero che la vita effettiva risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente con conseguente assenza di copertura previdenziale da un certo periodo in poi, a differenza della prestazione prevista in forma di rendita vitalizia. Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla speranza di vita, è necessario considerare la sussistenza anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

| <b>Esempio Rendita a durata definita</b>                                                          |                             |                 |                           |                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 20 anni - tasso rendimento netto 2%</b> |                             |                 |                           |                                 |                             |
| <i>anno</i>                                                                                       | <i>valore<br/>posizione</i> | <i>nr. rate</i> | <i>importo rata<br/>*</i> | <i>importo rate<br/>residue</i> | <i>nr. rate<br/>residue</i> |
| Anno 1                                                                                            | 50.000                      | 1               | 2.500                     | 47.500                          | 19                          |
| Anno 2                                                                                            | 48.450                      | 1               | 2.550                     | 45.900                          | 18                          |
| Anno 3                                                                                            | 46.818                      | 1               | 2.601                     | 44.217                          | 17                          |
| Anno 4                                                                                            | 45.101                      | 1               | 2.653                     | 42.448                          | 16                          |
| Anno 5                                                                                            | 43.297                      | 1               | 2.706                     | 40.591                          | 15                          |
| Anno 6                                                                                            | 41.403                      | 1               | 2.760                     | 38.643                          | 14                          |
| Anno 7                                                                                            | 39.416                      | 1               | 2.815                     | 36.600                          | 13                          |
| Anno 8                                                                                            | 37.332                      | 1               | 2.872                     | 34.461                          | 12                          |
| Anno 9                                                                                            | 35.150                      | 1               | 2.929                     | 32.221                          | 11                          |
| Anno 10                                                                                           | 32.865                      | 1               | 2.988                     | 29.877                          | 10                          |
| Anno 11                                                                                           | 30.475                      | 1               | 3.047                     | 27.427                          | 9                           |
| Anno 12                                                                                           | 27.976                      | 1               | 3.108                     | 24.867                          | 8                           |
| Anno 13                                                                                           | 25.365                      | 1               | 3.171                     | 22.194                          | 7                           |
| Anno 14                                                                                           | 22.638                      | 1               | 3.234                     | 19.404                          | 6                           |
| Anno 15                                                                                           | 19.792                      | 1               | 3.299                     | 16.493                          | 5                           |
| Anno 16                                                                                           | 16.823                      | 1               | 3.365                     | 13.459                          | 4                           |
| Anno 17                                                                                           | 13.728                      | 1               | 3.432                     | 10.296                          | 3                           |
| Anno 18                                                                                           | 10.502                      | 1               | 3.501                     | 7.001                           | 2                           |
| Anno 19                                                                                           | 7.141                       | 1               | 3.571                     | 3.571                           | 1                           |
| Anno 20                                                                                           | 3.642                       | 1               | 3.642                     | 0                               | 0                           |
| * L'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo                    |                             |                 |                           |                                 |                             |

### *b) Prelievi liberamente determinabili*

La prestazione relativa ai prelievi liberamente determinabili prevede la possibilità per l'aderente di richiedere l'erogazione di somme a valere sul montante in gestione con la possibilità di sceglierne l'importo da erogare e la tempistica entro un limite massimo pari alla somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita a durata definita figurativa con frazionamento annuale e commisurata alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione in prelievi (quindi si considerano le tavole ISTAT\* valide alla data della richiesta dei prelievi).

L'intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché l'eventuale importo minimo per singolo prelievo, saranno definiti nell'apposito Regolamento sulle prestazioni, di successiva emanazione, anche al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui. In fase di prima applicazione l'importo dei singoli prelievi non potrà essere inferiore a 1.000 euro lorde.

In fase di accesso alla prestazione può essere richiesto un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa, mentre l'importo massimo prelevabile in ciascun momento è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle rate della rendita teorica già maturate e l'importo dei prelievi già effettuati.

L'ultimo anno di durata della rendita teorica, sarà possibile prelevare l'intero montante residuo. Anche per questa tipologia di prestazione, il montante non ancora prelevato resta in gestione presso il Fondo e il suo valore varia nel tempo in funzione dei rendimenti maturati.

#### Avvertenza

La tipologia di prestazione "*Prelievi liberamente determinabili*" in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l'assunzione da parte dell'aderente del rischio longevità, ovvero che la vita effettiva risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. rischio di longevità) con conseguente assenza di copertura previdenziale da un certo periodo in poi, a differenza della prestazione prevista in forma di rendita vitalizia. Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla speranza di vita, è necessario considerare la sussistenza anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

| <b>Esempio Prelievi liberamente determinabili</b>                              |                             |                             |                     |                           |                                     |                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 20 anni</b>          |                             |                             |                     |                           |                                     |                                 |                             |
| <i>anno</i>                                                                    | <i>valore<br/>posizione</i> | <i>progressivo<br/>rate</i> | <i>nr.<br/>rate</i> | <i>importo rata<br/>*</i> | <i>progressivo<br/>rate residue</i> | <i>importo rate<br/>residue</i> | <i>nr. rate<br/>residue</i> |
| Anno 1                                                                         | 50.000                      | 2.500                       | 1                   | 2.500                     | 0                                   | 47.500                          | 19                          |
| Anno 2                                                                         | 47.500                      | 5.000                       | 1                   | 2.500                     | 0                                   | 45.000                          | 18                          |
| Anno 3                                                                         | 45.000                      | 7.500                       | 1                   | 0                         | 2.500                               | 45.000                          | 17                          |
| Anno 4                                                                         | 45.000                      | 10.000                      | 1                   | 0                         | 5.000                               | 45.000                          | 16                          |
| Anno 5                                                                         | 45.000                      | 12.500                      | 1                   | 0                         | 7.500                               | 45.000                          | 15                          |
| Anno 6                                                                         | 45.000                      | 15.000                      | 1                   | 10.000                    | 0                                   | 35.000                          | 14                          |
| Anno 7                                                                         | 35.000                      | 17.500                      | 1                   | 2.500                     | 0                                   | 32.500                          | 13                          |
| Anno 8                                                                         | 32.500                      | 20.000                      | 1                   | 2.500                     | 15.000                              | 30.000                          | 12                          |
| Anno 9                                                                         | 30.000                      | 22.500                      | 1                   | 0                         | 2.500                               | 30.000                          | 11                          |
| Anno 10                                                                        | 30.000                      | 25.000                      | 1                   | 0                         | 5.000                               | 30.000                          | 10                          |
| Anno 11                                                                        | 30.000                      | 27.500                      | 1                   | 0                         | 7.500                               | 30.000                          | 9                           |
| Anno 12                                                                        | 30.000                      | 30.000                      | 1                   | 8.000                     | 2.000                               | 22.000                          | 8                           |
| Anno 13                                                                        | 22.000                      | 32.500                      | 1                   | 0                         | 4.500                               | 22.000                          | 7                           |
| Anno 14                                                                        | 22.000                      | 35.000                      | 1                   | 0                         | 7.000                               | 22.000                          | 6                           |
| Anno 15                                                                        | 22.000                      | 37.500                      | 1                   | 0                         | 9.500                               | 22.000                          | 5                           |
| Anno 16                                                                        | 22.000                      | 40.000                      | 1                   | 0                         | 12.000                              | 22.000                          | 4                           |
| Anno 17                                                                        | 22.000                      | 42.500                      | 1                   | 0                         | 14.500                              | 22.000                          | 3                           |
| Anno 18                                                                        | 22.000                      | 45.000                      | 1                   | 0                         | 17.000                              | 22.000                          | 2                           |
| Anno 19                                                                        | 22.000                      | 47.500                      | 1                   | 19.500                    | 0                                   | 2.500                           | 1                           |
| Anno 20                                                                        | 2.500                       | 50.000                      | 1                   | 2.500                     | 0                                   | 0                               | 0                           |
| * L'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo |                             |                             |                     |                           |                                     |                                 |                             |

### c) Erogazione frazionata del montante

La prestazione relativa a l'erogazione frazionata del montante prevede la possibilità per l'aderente di richiedere l'erogazione di somme a valere sul montante in gestione con la possibilità di sceglierne la tempistica, nel rispetto di un limite minimo pari a cinque anni previsto dalla legge.

A differenza della rendita a durata definita e ai prelievi liberamente determinabili, questa modalità non è collegata alla speranza di vita.

Al momento della richiesta, dovrà essere indicata sia la durata complessiva dell'erogazione, sia la periodicità delle rate. La periodicità del frazionamento è trimestrale, semestrale, annuale.

L'importo minimo per singolo prelievo sarà definito nell'apposito Regolamento sulle prestazioni, di successiva emanazione. In fase di prima applicazione l'importo dei singoli prelievi non potrà essere inferiore a 1.000 euro lorde.

L'importo delle rate non è predeterminato in misura fissa; esso viene aggiornato nel tempo, poiché calcolato di volta in volta dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da corrispondere. Di conseguenza, le rate riflettono l'andamento della gestione assicurativa delle risorse e l'evoluzione del montante residuo.

Il montante non ancora erogato resta investito fino al completamento delle rate da erogare.

#### Avvertenza

La tipologia di prestazione "Erogazione frazionata del montante" in alternativa alla rendita vitalizia, comporta l'assunzione da parte dell'aderente del rischio longevità, ovvero che la vita effettiva risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT\* di mortalità della popolazione residente (soprattutto se trattasi di periodo breve, inferiore all'aspettativa di vita) con conseguente assenza di copertura previdenziale da un certo periodo in poi, a differenza della prestazione prevista in forma di rendita vitalizia.

Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla speranza di vita, è necessario considerare la sussistenza anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

| <b>Esempio Erogazione frazionata del montante</b>                                                                   |                             |                 |                           |                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ipotesi: montante accumulato 50.000 € - durata rendita 6 anni - tasso rendimento netto 2% - erogazione annua</b> |                             |                 |                           |                                 |                             |
| <i>anno</i>                                                                                                         | <i>valore<br/>posizione</i> | <i>nr. rate</i> | <i>importo rata<br/>*</i> | <i>importo rate<br/>residue</i> | <i>nr. rate<br/>residue</i> |
| Anno 1                                                                                                              | 50.000                      | 1               | 8.333                     | 41.667                          | 5                           |
| Anno 2                                                                                                              | 42.500                      | 1               | 8.500                     | 34.000                          | 4                           |
| Anno 3                                                                                                              | 34.680                      | 1               | 8.670                     | 26.010                          | 3                           |
| Anno 4                                                                                                              | 26.530                      | 1               | 8.843                     | 17.687                          | 2                           |
| Anno 5                                                                                                              | 18.041                      | 1               | 9.020                     | 9.020                           | 1                           |
| Anno 6                                                                                                              | 9.201                       | 1               | 9.201                     | 0                               | 0                           |
| * L'importo in euro varia in funzione della rivalutazione del montante residuo                                      |                             |                 |                           |                                 |                             |

### *Regime Fiscale*

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante maturato dal 2007 per le prestazioni relative alle casistiche A) rendita a durata definita e B) prelievi liberamente determinabili, viene applicata la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione (0,30% annuo dopo il quindicesimo con un massimo sei punti % anni) come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; la casistica relativa alla lettera C) ovvero l'erogazione frazionata in minimo 5 anni, ha la medesima impostazione per la determinazione dell'imposta con la differenza che l'aliquota di tassazione decresce dal 20 al 15% in funzione agli anni di partecipazione (0,25% annuo dopo il quindicesimo con un massimo cinque punti %). Le specifiche tecniche saranno dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.